

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Fondazione Eranos: un lento tramonto con il beneplacito del Cantone?

Il 29 gennaio 2007 venne venduta alla Signora Laiping Fok sposta John van Praag (cittadina olandese, in Londra) la particella numero 1640 situata nel comune di Ascona di metri quadrati 916 comprendente villa di due piani, garage, parco e accesso riva al lago Maggiore. Venne anche concesso l'uso della spiaggia e della darsena delle particelle 1226 e 1627. La compravendita, per un valore di poco superiore ai due milioni di franchi, venne firmata dai rappresentanti della Fondazione Eranos, tra cui il rappresentante del Cantone Ticino nel consiglio di fondazione.

Contro la decisione di vendere circa un terzo (in valore venale) delle proprietà immobiliari della Fondazione Eranos, senza alcuna garanzia di restituzione futura o d'alcun diritto d'uso da parte della Fondazione, alcuni privati cittadini interposero ricorso presso l'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni DFI a Berna. La vigilanza emise una decisione, in data 13 aprile 2007, che prevedeva l'istituzione di un diritto d'usufrutto a favore della Fondazione (mai iscritto). Un ulteriore ricorso al TFA non ebbe seguito avendo lo stesso escluso tale possibilità da parte di privati cittadini.

Il comune di Ascona chiese alla Fondazione, in data 31 gennaio 2007, di iscrivere un diritto di prelazione in favore della Fondazione (mai iscritto) lamentandosi della mancata informazione diretta rispetto alla vendita.

Il patriziato di Ascona, in lettera datata 26 febbraio 2007, scrisse al Municipio di Ascona la sua disponibilità di partecipare all'acquisto della particella da parte degli enti pubblici.

Su segnalazione di un ente pubblico, intervenne l'ufficio dei Beni Culturali che decise per un vincolo sul resto delle proprietà della Fondazione ad Ascona (a livello di piano regolatore).

Tutte queste iniziative non poterono cambiare la situazione creatasi e la vendita venne così confermata senza alcuna garanzia che la particella restasse in qualche modo legata alla Fondazione. Giova ricordare che il cantone Ticino ed il comune di Ascona versarono e versano aiuti a fondo perso per la Fondazione a partire dalla loro entrata nel CdF della Fondazione (rispettivamente 14 gennaio 2005 e 11 novembre 2005).

La Fondazione Eranos è sconosciuta in tutto il mondo ma è relativamente poco nota nel Cantone Ticino. Dal punto di vista culturale è forse l'esperienza più importante mai sviluppatasi in Ticino e possibilmente in Svizzera. Iniziò i suoi lavori nel 1933 su iniziativa di Olga Froebe-Kapteyn (1881-1962). Carl Gustav Jung, Karl Kerényi, Martin Buber, Herich Neumann, Henri-Charles Puech, Henry Corbin, Mircea Eliade, Walter Otto, Giuseppe Tucci, Louis Massignon, Gilbert Durand, furono solo alcuni tra gli ospiti più fedeli che fecero di quel luogo una delle fucine della cultura europea del '900.

Purtroppo a partire dagli anni '80 gli amministratori non seppero più gestire la Fondazione in modo finanziariamente efficiente: si venne a formare un importante debito 4.5 milioni verso la Volkart Stiftung della famiglia Reinhart di Winterthur. La Fondazione rimase proprietaria di tre particelle in riva al lago ad Ascona ed una casa a Brè sopra Locarno (anche venduta ma dalla precedente amministratrice unica signora Danioth). Per salvare il patrimonio culturale, seminariale e immobiliare della Fondazione il Cantone ed il Comune decisero a partire dal 2005 di entrare nel consiglio di fondazione e di sostenere finanziariamente la fondazione stessa.

In quest'ottica il consiglio di fondazione vendette la particella 1640 alla moglie del presidente del consiglio di fondazione medesimo e membro lei stessa del CdF. L'intenzione dichiarata era di alleviare gli oneri passivi a carico della Fondazione. Nel frattempo la coppia ha rassegnato le dimissioni dal consiglio di fondazione di Eranos.

La signora Laiping Fok, già membro del CdF della Fondazione Eranos e moglie del presidente dello stesso CdF, essendo straniera non domiciliata in Svizzera dovette ricevere l'autorizzazione all'acquisto dall'autorità di prima istanza LAFE del Distretto in cui è situato il fondo, presso l'Ufficio registri (LAFE, Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero) e sottostare agli oneri derivanti.

La legge cantonale di applicazione alla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) del 21 marzo 1988 prevede:

*II. Limitazioni cantonali e comunali
(art. 13 LAFE)*

Art. 3

¹È istituito un diritto di prelazione a favore dei Comuni e del Cantone e, in caso di loro rinuncia, a favore delle altre persone non soggette all'autorizzazione, sui fondi posti sulle rive dei laghi.

²Il Consiglio di Stato disciplinerà mediante regolamento l'esercizio del diritto di prelazione.

Dato che dal 21 marzo 1988 il CdS non ha mai promulgato il regolamento in questione al punto 2), non è mai stato possibile applicare la legge. Nel caso specifico di Eranos si sarebbe potuto cercare una convergenza a livello locale per far valere il diritto di prelazione e così evitare la vendita della particella in questione a persone che ormai non fanno neppure più parte della Fondazione. Una parte di quel gioiello di natura ancora selvatica, profondamente importante per la cultura ticinese ed europea è ormai perso per la collettività.

Ma lo stesso principio vale per altri posti meritevoli di essere a disposizione della collettività sulle rive dei laghi ticinesi. Una tempestiva entrata in vigore del regolamento d'esercizio avrebbe forse permesso di salvare questi luoghi da speculazioni selvagge.

A seguito di quanto sopra rivolgo al Consiglio di Stato le seguenti domande:

1. Il CdS riconosce la sostanziale correttezza della ricostruzione qui presentata?
2. Il CdS come valuta la perdita per il pubblico di una parte cospicua del patrimonio immobiliare della fondazione?
3. Il Cantone Ticino ha un piano di gestione della ricca eredità culturale, documentaria e immobiliare della fondazione.
4. A quali principi e politiche si ispira il cantone nella sua relazione con la fondazione Eranos, considerato che il sostegno finanziario che esso concede non è di secondaria importanza?
5. La vicenda in oggetto mette in evidenza la necessità di provvedere a promulgare un regolamento di applicazione per la LAFE, in particolare in riferimento a ciò di cui qui si discute?

Sergio Savoia